

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 Reg. Delib.

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON LORENZO MILANI" DI VENEGONO INFERIORE PER L'INSERIMENTO DI STUDENTI.

L'anno duemilaquindici addì ventuno di marzo alle ore 9,15 nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sindaco	PREMAZZI MATTIA	Presente
Vicesindaco	ANTOGNAZZA FEDERICO	Presente
Assessore	RUSSO ALESSANDRA	Presente
Assessore	CREMONA MARIA CHIARA	Presente
Assessore	INCARBONE MARTINO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Nicoletta Pezzuti

Il Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Oggetto : Approvazione Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Istituto di Istruzione Superiore "Don Lorenzo Milani" di Venegono Inferiore per l'inserimento di studenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la L. n. 196 del 24.06.1997 consente la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento anche da parte di datori di lavoro pubblici, oltre che privati;

VISTO che l'Istituto di Istruzione Superiore "Don Lorenzo Milani " di Venegono Inferiore ha chiesto la disponibilità di questo Ente ad accogliere nell'anno 2015 quattro studenti dell'Istituto stesso per un periodo di formazione e orientamento;

RITENUTO accogliere la proposta dell'Istituto di Venegono Inferiore, prevedendo la collocazione degli studenti presso l'Area Cultura e Relazioni con il Pubblico;

CONSIDERATO che a carico dell'Amministrazione Comunale non grava alcuna spesa in quanto l'Istituto si fa carico degli oneri relativi alla polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, nonché di responsabilità civile verso terzi;

VISTA la bozza di convenzione trasmessa, allegata al Progetto Formativo di percorsi in alternanza scuola lavoro e di tirocinio di formazione e orientamento, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTA la Legge n. 196/97;

VISTO il favorevole parere obbligatorio di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/00;

CON voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai presenti

D E L I B E R A

- 1) approvare per l'anno 2015 la convenzione di cui in premessa con l'Istituto di Istruzione Superiore "Don Lorenzo Milani" di Venegono Inferiore per l'inserimento di quattro studenti nell'ambito di un progetto di tirocinio di formazione e orientamento presso l'Area Cultura e Relazioni con il Pubblico;
- 2) demandare al responsabile dell'Area Cultura e Relazioni con il Pubblico, tutte le attività conseguenti all'approvazione della presente convenzione;

- rendere con successiva separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00.

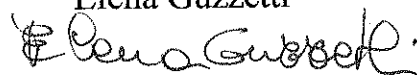
Avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1 E DELL'ART.147 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000.

Il sottoscritto responsabile dell'area interessata, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il responsabile dell'Area
Cultura e Relazioni con il Pubblico
Elena Guzzetti



Fatto, letto e sottoscritto:

Il Presidente
Mattia Premazzi



Il Segretario Comunale
Nicoletta Pezzuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi.

Nello stesso giorno di pubblicazione, il presente verbale viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi di quanto previsto dall'art. 125 del d Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del servizio



01/09/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione diventerà esecutiva decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000



Il Responsabile del servizio



**CONVENZIONE DI TIROCINIO
(AI SENSI DELLA D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012
INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)**

TRA

L'ISS Don Lorenzo Milani di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Tradate (VA) - Via Gramsci, 1- C.F. n. 95003700127, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Mita, nato a

E

*il Comune di Venegono Inferiore di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Venegono Inferiore, Via Mauceri n. 5
C.F./P.IVA 00309250124
Rappresentato dal sig. Premazzi Mattia
avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione.*

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 20/3/2012 n°3153 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il promotore";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate nei paragrafi "Tirocini curriculari", finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto da Decreto Interministeriale 142/1998; Decreto Legge 77/2005; DPR 89-88-87 del 18/6/2010 Riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, previsti nei piani di studio nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione terziario". (All. A Del. Reg. Lombardia 20/03/2012 n. 3153);
- svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo "L'ospitante";
- svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della



**CONVENZIONE DI TIROCINIO
(AI SENSI DELLA D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012
INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)**

TRA

L'ISS Don Lorenzo Milani di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Tradate (VA) - Via Gramsci, 1- C.F. n. 95003700127, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Mita, nato a

E

*il Comune di Venegono Inferiore di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Venegono Inferiore, Via Mauceri n. 5
C.F./P.IVA 00309250124
Rappresentato dal sig. Premazzi Mattia
avente legale rappresentanza per la sottoscrizione della convenzione.*

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 20/3/2012 n°3153 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Il promotore";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate nei paragrafi "Tirocini curriculari", finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto da Decreto Interministeriale 142/1998; Decreto Legge 77/2005; DPR 89-88-87 del 18/6/2010 Riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado finalizzati anche alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, previsti nei piani di studio nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, compresi quelli di formazione regolamentata, nonché del sistema universitario o del sistema di formazione terziario".) (All. A Del. Reg. Lombardia 20/03/2012 n. 3153);
- svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo "L'ospitante";
- svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il Comune di Venegono Inferiore proposta dell'*ISISS Don Lorenzo Milani* si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 8

4. ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali;

svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento dei tirocini è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
 - a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente:
 - ☐ la descrizione delle attività svolte e una valutazione sull'esito del tirocinio;
 - b) *indicare l'opzione:*
 - ☐ non è prevista alcuna indennità.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) Posizione INAIL gestione per conto dello stato
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi: Polizza assicurativa RC: Toro Assicurazioni 763/14/00514413 Agenzia di Tradate sottoscritta dal soggetto promotore
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle

misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

A. l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

Indicare:

- formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore
- formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante.

B. gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.

C. La sorveglianza sanitaria sarà realizzata nei casi previsti dalla norma vigente.

ARTICOLO 7

COMUNICAZIONI E CONTROLLI PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI

(omissis)

ARTICOLO 8

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. Indicare l'opzione:

☐ **Convenzione singola** - La presente convenzione ha validità dal al

☒ **Convenzione multipla (vedi elenco allegato)** - La presente convenzione ha validità PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015

☐ **Convenzione settoriale** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa,

e si applicherà ad ogni tirocinio riferito all'area GRAFICA-AUDIOVISIVA-AMBIENTALE-FOTOGRAFICA-COMUNICAZIONE che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i e avrà effetto immediato.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto propria responsabilità il rispetto dei requisiti e dei vincoli e degli

obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Copia della convenzione sottoscritta dai soggetti interessati deve essere tenuta agli atti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e una copia deve essere consegnata al tirocinante.

Tradate, ...

Ente promotore ISISS Don Lorenzo Milani

Azienda ospitante: COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

In calce alla copia della convenzione che sarà sottoposta alla firma di ogni singolo tirocinante:

Per presa visione:
